

Comune di PIEVE A NIEVOLE

Regolamento per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno

Delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 25/06/2025

Indice:

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Istituzione, presupposto e destinazione d'imposta
- Art. 3 – Soggetto passivo Soggetto passivo e soggetto Responsabile della Riscossione
- Art. 4 – Misura dell'imposta
- Art. 5 – Esenzioni e riduzioni
- Art. 6 – Versamento dell'imposta
- Art. 7 – Obblighi dei gestori delle strutture ricettive e degli intermediari immobiliari
- Art. 8 – Controllo e accertamento dell'imposta
- Art. 9 – Sanzioni
- Art. 10 – Riscossione coattiva
- Art. 11 – Rimborsi
- Art. 12 – Compensazione
- Art. 13 – Arrotondamento
- Art. 14 – Importi minimi
- Art. 15 – Funzionario responsabile
- Art. 16 – Contenzioso
- Art. 17 – Entrata in vigore e disposizioni finali

Articolo 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 446 del 15 dicembre 1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, gli obblighi degli operatori che gestiscono portali telematici e/o piattaforme on line, l'applicazione e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2
Istituzione, presupposto e destinazione dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 come modificato dall'art. 180, co.3 del D.L. 34 del 19.05.2020, convertito in Legge 17/07/2020 n. 77 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva ubicata nel territorio del Comune di Pieve a Nievole fino ad un massimo di 7 (sette) pernottamenti consecutivi. Si intendono per strutture ricettive, a titolo esemplificativo e non esaustivo le strutture alberghiere, agriturismi, affittacamere, locazioni turistiche professionali e non professionali, bed & breakfast, case e appartamenti per le vacanze, residenze d'epoca, campeggi, etc., come definite dalla Legge Regionale della Toscana 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo), anche quelle il cui esercizio sia effettuato in modo occasionale e/o svolto non in forma imprenditoriale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50.
3. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Pieve a Nievole, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
4. Ai fini dell'applicazione dell'imposta resta valida la soglia massima dei 7 pernottamenti consecutivi anche quando il soggiorno sia effettuato presso due o più strutture ricettive. In tal caso è onere del soggiornante consegnare al gestore della nuova struttura ricettiva la ricevuta attestante l'eventuale già avvenuta corresponsione dell'imposta di soggiorno per pernottamenti precedenti, purché risultino consecutivi a quelli effettuati presso la nuova struttura ricettiva.

Articolo 3

Soggetto passivo e soggetto Responsabile della Riscossione

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Pieve a Nievole, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.
2. Il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono sottoposti al pagamento dell'imposta è il responsabile del versamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sul soggetto passivo, della presentazione delle dichiarazioni e comunicazioni e degli altri adempimenti previsti dal presente Regolamento.
3. All'interno del presente regolamento si considerano gestori delle strutture ricettive anche il locatario di alloggi per locazione breve di cui all'art. 4 del D.L. 24.04.2017 n.50 convertito con Legge 21.06.2017 n. 96.

Articolo 4

Misura dell'imposta

1. L'imposta è determinata per persona e per pernottamento. La stessa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive e tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.
2. La misura dell'imposta è stabilita con provvedimento della Giunta Comunale entro i termini e i limiti massimi stabiliti dalla legge.

Articolo 5

Esenzioni e riduzioni

- 1) Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a. i minori fino al compimento del dodicesimo (12°) anno di età;
 - b. i soggetti che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie pubbliche o private del territorio provinciale, fino a un massimo di due (2) accompagnatori per ogni paziente;
 - c. i soggetti che effettuino essi stessi cure ospedaliere o terapie presso strutture sanitarie site nel territorio provinciale ed un accompagnatore per paziente;
 - d. gli ospiti non autosufficienti, con idonea certificazione medica ed i loro rispettivi accompagnatori, nel numero di uno per quelli maggiorenni, due per coloro che sono minorenni;

- e. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati;
 - f. il personale appartenente alle forze di Polizia statali e locali, Carabinieri, corpo dei Vigili del fuoco, Guardia di finanza, Protezione Civile ed enti equiparati che soggiornano per esigenze di servizio;
 - g. gli studenti che svolgono tirocini o stage;
 - h. i "volontari" che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di emergenze ambientali;
 - i. i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - j. il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa;
 - k. i soggetti che sono stati alloggiati nelle strutture ricettive dallo stesso Comune di Pieve a Nievole o da altri soggetti pubblici nell'ambito della propria attività istituzionale per far fronte a situazioni di emergenza sociale, configurandosi la fattispecie come modalità di intervento istituzionale di tipo socio-assistenziale.
 - l. le persone ospitate dalle strutture ricettive a titolo gratuito su richiesta dell'amministrazione comunale per finalità di promozione e sviluppo del territorio cittadino;
 - m. i soggetti che si trovano nelle strutture del territorio per motivi di lavoro, oltre il 7° giorno, anche in maniera non continuativa, pagano fino a un massimo di 10 (dieci) giorni durante tutto il periodo lavorativo accertato.
- 2) L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettere b), c), d), e), f), g) e h) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., contenente le generalità dell'interessato, il periodo di permanenza e la tipologia di esenzione.
- 3) Per l'applicazione delle riduzioni di cui alla lettera m) i motivi di lavoro devono essere opportunamente provati rilasciando alla struttura una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii, corredata da una attestazione della ditta con indicazione del lavoro in essere, del luogo e della durata dello stesso. Il gestore allegnerà dette dichiarazioni alle dichiarazioni trimestrali.
- 4) L'imposta è ridotta nella misura del 50% per:
 - i gruppi di studenti che soggiornano in occasione di una gita scolastica ed i rispettivi accompagnatori.
 La riduzione di cui sopra sarà applicata previa attestazione del Dirigente Scolastico.

Articolo 6

Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive di all'art. 2, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse mediante consegna di ricevuta che avrà valore legale e farà fede in caso di accertamenti e verifiche.

2. Il soggetto passivo è tenuto a conservare la ricevuta o fattura emessa e quietanzata dalla struttura ricettiva a riprova dell'avvenuto regolare assolvimento dell'imposta nel rispetto dei termini previsti dall'art. 1 comma 161 del D.Lgs. 296/2006, che fissa entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati il termine per l'accertamento del mancato pagamento del tributo.
3. Ai sensi dell'art. 4 comma 5-ter del Decreto Legge 24/04/2017 n. 50 convertito nella legge 21/06/2017 n. 96, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, il soggetto che esercita attività di intermediazione, anche mediante portali telematici, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ed ha tutti gli obblighi previsti per i gestori delle strutture ricettive dal presente regolamento.
4. Il gestore della struttura ricettiva o dei portali telematici e/o piattaforme on line, effettuerà il versamento al Comune di Pieve a Nievole delle somme dovute a titolo di imposta di soggiorno, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, mediante la Piattaforma Pago PA di cui all'art. 5, comma 2 del D.Lgs. 82/2005, disponibile sul sito del Comune, a seguito della disposizione di cui dell'art. 65, comma 2, del D.Lgs. 217/2017, come modificato dall'art.1, comma 8, del D.L. 162/2019.
5. Per quanto al precedente comma 4, i versamenti dovranno essere effettuati, specificando nella causale il trimestre al quale si riferisce il versamento, con le seguenti tempistiche:
 - a) entro il 15 (quindici) aprile, per il numero totale dei pernottamenti avvenuti nei mesi di gennaio, febbraio e marzo;
 - b) entro il 15 (quindici) luglio, per il numero totale dei pernottamenti avvenuti nei mesi di aprile, maggio e giugno;
 - c) entro il 15 (quindici) ottobre, per il numero totale dei pernottamenti avvenuti nei mesi di luglio, agosto e settembre;
 - d) entro il 15 (quindici) gennaio, per il numero totale dei pernottamenti avvenuti nei mesi di ottobre, novembre e dicembre.

Articolo 7

Obblighi del gestore delle strutture ricettive e degli intermediari immobiliari

1. I gestori delle strutture ricettive intese ai sensi del presente Regolamento, ubicate nel Comune di Pieve a Nievole, sono tenuti a informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno, mediante indicazione in appositi spazi ben visibili, attraverso materiale informativo. Tale obbligo sussiste qualunque sia il canale utilizzato per pubblicizzarsi, compresi tutti i siti web. I gestori dei portali telematici e/o piattaforme on line, sono altresì obbligati ad informare i propri utenti sulle modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno tramite i propri strumenti informatici.
2. I titolari delle strutture ricettive, sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della

dichiarazione ex art. 4, comma 1-ter del D.Lgs. 23 del 14 marzo 2011 introdotto dall'art. 180, comma 3 del D.L. 34 del 19 maggio 2020, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge.

3. La dichiarazione annuale deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
4. I gestori hanno l'obbligo di comunicare al Comune di Pieve a Nievole, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre, il relativo periodo di permanenza, il numero di soggetti esenti in base al precedente art. 5, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.
5. La comunicazione deve essere presentata anche in caso di assenza di pernottamenti in modo da consentire al Comune di conciliare l'omesso versamento con l'assenza di pernottamenti imponibili. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire comunicazioni distinte per ogni struttura.
6. La comunicazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune e trasmessa al medesimo anche per via telematica.
7. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare per cinque anni la documentazione relativa ai pernottamenti, all'attestazione di pagamento dell'imposta da parte di coloro che soggiornano nelle strutture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposto di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune di Pieve a Nievole.
8. Il gestore della struttura è tenuto a richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante.
9. In caso di soggiorno ricadente su trimestri diversi, l'imposta viene versata nel trimestre in cui viene riscossa dall'ospite.
10. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, qualora incassino i canoni o corrispettivi ovvero intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, sono tenuti agli adempimenti di cui all'art. 6 e al presente articolo.

Articolo 8

Controllo e accertamento dell'imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle rendicontazioni e della dichiarazione di cui al precedente art. 7.

2. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 161 e 162 della L. 296 del 27/12/2006 e nell'art. 1, commi 792 e seguenti della L. 160 del 27/12/2019.
3. Il controllo è effettuato utilizzando gli strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione e dell'elusione. In caso di assenza o inattendibilità della documentazione reperita o fornita dal gestore della struttura, l'imposta dovuta sarà determinata con accertamento induttivo eseguito comparando i dati acquisibili presso altri Enti esterni all'Amministrazione comunale e/o presso la struttura ricettiva mediante il Corpo di Polizia Municipale. Ai fini della determinazione dell'imposta evasa l'ufficio potrà assumere quali parametri di riferimento il numero di posti letto della struttura e la percentuale di saturazione di strutture similari presenti sul territorio comunale nel periodo considerato.
4. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti a esibire e rilasciare atti e documenti relativi all'imposta applicata e ai versamenti effettuati al Comune, nonché a rispondere entro i termini assegnati a eventuali richieste specifiche e questionari inviati dagli uffici comunali preposti alla gestione dell'imposta di soggiorno.

Articolo 9

Sanzioni

1. Le violazioni di natura tributaria al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473 nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta oltre 30 giorni si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 25% dell'importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo, è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'art.16 del Decreto Legislativo n.472 del 1997.
3. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione annuale cumulativa di cui all'art. 7 comma 3 si applica la sanzione tributaria dal 100 per cento al 200 per cento dell'importo dovuto, così come previsto dall'art. 4 comma 1-ter del D.Lgs. 14/3/2011 n. 23 e dall'art. 4, comma 5-ter del D.L. 24/4/2017 n. 50.
4. Per qualsiasi violazione al presente regolamento, tra cui l'omessa, incompleta, infedele o tardiva comunicazione entro i termini di scadenza, di cui all'art. 7, comma 4, il parziale o mancato riversamento delle somme di cui all'art. 6, si applica, a carico del gestore della struttura ricettiva, nonché degli intermediari immobiliari/gestori di portali telematici, la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento si applicano gli interessi nella misura

stabilita nel vigente regolamento generale delle entrate. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa modalit  di calcolo, spettano in ipotesi di rimborso a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 10 **Riscossione coattiva**

1. Le somme liquidate ai sensi degli articoli 8 e 9 del presente regolamento, se non versate entro il termine previsto, sono riscosse coattivamente secondo le disposizioni legislative vigenti al momento in cui   effettuata la riscossione coattiva.

Articolo 11 **Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto al Comune entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui   stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Articolo 12 **Compensazione**

1. I crediti relativi all'imposta di soggiorno possono essere compensativi con gli importi dovuti al Comune allo stesso titolo.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il creditore deve presentare al responsabile dell'imposta apposita istanza contenente la volont  di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L'istanza deve contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.
3. L'istanza prevista al comma 2 deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data prevista per il pagamento dell'imposta.
4. Il funzionario responsabile dell'imposta, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al creditore.

Articolo 13 **Arrotondamento**

1. Il versamento dell'importo dovuto in fase di riscossione volontaria ovvero a seguito di accertamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione   fino a 49 centesimi, per eccesso se   superiore a detto importo.

Articolo 14

Importi minimi

1. Il versamento in fase di riscossione volontaria non è dovuto qualora l'importo da versare è inferiore ad euro 1,00.
2. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento né alla riscossione coattiva per importi unitari inferiori ad euro 30,00. Il predetto importo, riferito a ciascuna annualità d'imposta, è da intendersi comprensivo di sanzione ed interessi.
3. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.
4. In considerazione delle attività istruttorie che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si dispongono i rimborsi per importi unitari inferiori ad euro 1,00.

Articolo 15

Funzionario responsabile

1. Con deliberazione della Giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale compresa la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta.

Articolo 16

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Per le controversie concernenti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da euro 25,00 ad euro 500,00, ai sensi dell'articolo 7bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applica quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 17

Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15-quater del D.L. n. 201 del 6/12/2011 così come modificato dal D.L. n. 34 del 30/4/2019, il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente Regolamento sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di tributi locali.